

Allegato "C" dell'atto rep.n. 60442/36718

## **STATUTO**

### **ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE**

#### **ART. 1 - Costituzione**

E' costituita L'Associazione denominata:

**"Associazione Italiana Assistenza agli Spastici - Sezione di Busto Arsizio - Annibale Tosi",**

- in breve **"AIAS Busto Arsizio A.Tosi"**

ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Essa e' sezione ed articolazione territoriale dell'A.I.A.S Nazionale, Ente del Terzo Settore, e parte integrante della stessa, e ne persegue le finalita' e accetta e osserva il relativo statuto facendolo proprio. Dichiaro pertanto di accettare lo statuto nazionale e i vari regolamenti dell'Associazione e quanto in essi contenuto e di sottostare ai deliberati degli organi centrali e regionali dell'A.I.A.S.

L'Associazione, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, fara' seguire alla denominazione l'acronimo "ETS".

#### **ART. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Busto Arsizio, via Alba n. 30.

L'Associazione puo' modificare la propria sede legale con delibera del Consiglio Direttivo, effettuando le necessarie comunicazioni agli aventi interesse.

#### **ART. 3 - Durata**

La durata dell'associazione e' a tempo indeterminato.

#### **ART. 4 - Scopo**

L'Associazione e' organizzazione estranea ad ogni attivita' politico - partitica, religiosa e razziale, e non ha fini di lucro.

Esercita in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

Nello specifico ed in tale spirito opera nei seguenti settori:

**a) Attivita' socio sanitarie**

**b) Educazione, istruzione e formazione professionale.**

L'associazione promuove iniziative ed attivita' tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilita' e delle loro famiglie, a rimuovere ostacoli di ordine materiale, politico, economico e sociale e culturale che di fatto, limitano il rispetto della dignita' umana ed i diritti di autonomia delle persone con disabilita' ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalita' e la loro partecipazione alle attivita' culturali, politiche, economiche e sociali.

Considera basilare lo sviluppo della cultura dell'handicap e della solidarieta' di ogni persona, che a prescindere dallo stato di salute e dall'eta', ha diritto inalienabile ad una vita libera e il piu' possibile indipendente.

Instaura ed intensifica i rapporti con gli organi legislativi, internazionali, nazionali e regionali, con gli Enti locali e centri Pubblici e privati, che attuano servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di sensibilizzarsi ad agire in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone con disabilita' e delle loro famiglie.

Promuove e sollecita ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle patologie neuropsichiatriche e neuromotorie, nonche' delle varie forme che causano la disabilita', la loro prevenzione e sui metodi piu' efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi; da' alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo per un adeguata comprensione e gestione della situazione.

Promuove l'attivita' riabilitativa, assistenza socio sanitaria e psicopedagogica a favore delle persone diversamente abili.

Svolge programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali dei Centri di Riabilitazione per persone diversamente abili.

Presta assistenza e consulenza tecnica in campo sociale e sociosanitario.

Promuove la istituzione e gestisce Centri e servizi di Riabilitazione e socio assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilita' permanente o temporanea, appartenenti all'eta' evolutiva e a quella adulta, anche in regime di convenzione con Enti pubblici, col S.S.N. e regionale mediante l'istituto dell'accreditamento e l'adesione a progetti di sperimentazione.

Istituisce e gestisce servizi a favore delle persone con disabilita' e delle loro famiglie con espressa esclusione di fini di lucro, anche indiretto o che non rientrino in quelle tese alla integrazione sociale delle persone in situazione di handicap.

Puo' collaborare alla gestione di corsi di laurea, scuole o corsi di formazione o specializzazione per operatori preposti all'azione di recupero, terapisti della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, pedagogisti, assistenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione della persona con disabilita', nonche' corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, ad alto contenuto tecnologico, per le persone in situazioni di handicap, per aiutarle nell'integrazione sociale.

Mantiene collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e le associazioni nazionali e/o estere che si occupano delle persone in situazioni di handicap per la soluzione dei problemi che le accomunano.

Consiglia e assiste le famiglie e i caregiver dei disabili e

chiunque si occupi dei loro problemi.

Collabora all'istituzione e alla gestione di Centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto.

Valorizza, nello svolgimento della propria attivita', l'occupazione di persone svantaggiate.

Puo' promuovere, coordinare e gestire ogni altro servizio utile al soddisfacimento dei bisogni delle persone diversamente abili e delle loro famiglie.

Collabora con gli altri Centri ed Istituzioni per una adeguata ed idonea riabilitazione ed inserimento sociale delle persone diversamente abili.

L'associazione puo' inoltre esercitare attivita' diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del Dlgs. 117/2017.

L'associazione puo' esercitare anche attivita' di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale e nel rispetto dei principi di verita' trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

E' previsto l'obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione di altro Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS.

#### **ART. 5 - Patrimonio Sociale**

Il patrimonio iniziale dell'associazione e' di euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) e' costituito da titoli di stato da rinnovarsi a scadenza.

Il patrimonio puo' essere incrementato da:

- beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo;

- dalle entrate cosi costituite:

a) quote sociali e dalla ripartizione delle stesse secondo quanto stabilito dall'AIAS Nazionale; da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessita' ed al funzionamento dell'associazione,

b) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di terzi e rendite patrimoniali,

c) da contributi pubblici e privati,

d) da entrate per servizi prestati con convenzioni e da attivita' commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria per lo svolgimento dell'attivita' statutaria.

L'associazione, costituita quale ETS ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

La sezione non impegna l'Associazione Nazionale per le obbligazioni da essa assunte e viceversa. Analogamente non impegna le altre sezioni AIAS per le obbligazioni da essa assunte e viceversa.

## **ART. 6 - Norme sull'ordinamento interno**

L'ordinamento interno dell'Associazione e' ispirato a criteri di democraticita', pari opportunita' ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non e' prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l'elenco dei soci e a versare all'Associazione Nazionale A.I.A.S. una percentuale delle quote associative riscosse a norma dello Statuto Nazionale.

## **ART. 7 - Soci**

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e che accettino lo Statuto dell'associazione.

L'adesione all'associazione e' a tempo indeterminato e permanente e non puo' essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione anche altri enti del terzo settore.

L'ammissione del socio e' deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta dell'interessato presentato da almeno due soci.

La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, codice fiscale nonche' recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonche' dello statuto dell'AIAS Nazionale, e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalita' perseguite e le attivita' di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo, deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda si intende che essa e' stata respinta.

In caso di diniego l'interessato puo', entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato regionale o, se non costituito, il Consiglio Nazionale che informa la

sezione del ricorso assegnando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per proporre controdeduzioni. Il Comitato regionale od il Consiglio Nazionale decide in via definitiva nella prima riunione successiva alla scadenza del termine precedente; la decisione deve essere comunicata immediatamente per iscritto all'interessato.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi dell' associazione,
- essere informati sulle attivita' dell'associazione e controllarne l'andamento,
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate,
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto, e gli eventuali regolamenti interni, e lo statuto dell'AIAS Nazionale,
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalita' di versamento e i termini annualmente stabiliti dall' assemblea dell'AIAS Nazionale. La sezione versera' alla Sede Centrale e al Comitato Regionale, se costituito, le percentuali delle quote associative stabilite anno per anno dall'assemblea nazionale.

#### **ART. 8 – Perdita della qualita' di socio**

La qualifica di socio si perde per:

- recesso,
- per morosita' nel pagamento della quota sociale al 31 dicembre di ogni anno,
- per decadenza,
- per espulsione.

La decadenza e' pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati.

L'espulsione e' adottata nei confronti dei soci che:

- a) non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente statuto,
- b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'associazione,
- c) versino in stato di incompatibilita',
- d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui puo' essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo statuto, che possono danneggiare moralmente l'associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione o di espulsione sono adottati dal Consiglio direttivo della Sezione.

Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza e' adottato dal presidente dell'associazione.

#### **ART. 9 – Incompatibilita'**

I dipendenti della sezione non possono essere soci della stessa. Il Consiglio Direttivo puo' derogare solo in casi particolari ed eccezionali, e fino al massimo del 10% (dieci per cento) di tutti i soci della Sezione, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale a pena di inefficacia ed invalidita' della delibera.

Nei casi di deroga il Socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale deve optare per quest'ultima o per il rapporto di dipendenza.

#### **ART. 10 – Volontari**

L'Associazione puo' avvalersi dell'opera di volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attivita' in favore della comunita' e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita'.

La loro attivita' deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarieta'.

L'attivita' dei volontari non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 117/17.

La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.

#### **ART. 11 – Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti, se nominato.

Tutte le cariche e le partecipazioni agli organi sociali, ad eccezione dell'organo di controllo obbligatorio, sono gratuite e non possono dar luogo alla attribuzione di compensi di qualsiasi natura.

#### **ART. 12 – Assemblea**

La Sezione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci. L'assemblea e' costituita da tutti i soci dell'associazione ed e' l'organo sovrano dell'associazione stessa.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di

cassa). L'assemblea inoltre deve essere convocata dal presidente quando se ne ravvisi la necessita', oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure ne' e' fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) elegge, nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
- b) nomina i delegati che rappresenteranno l'associazione all'assemblea Nazionale AIAS,
- c) approva il bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa),
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e lo statuto,
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione,
- g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale,
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e puo' delegare ad altro socio con apposita delega in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo di tre soci, o un numero massimo di 5 (cinque) soci ove il numero degli soci sia superiore a 500 (cinquecento).

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo/organo di revisione hanno luogo a scrutinio segreto.

L'intervento in assemblea e' possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile identificare l'identita' dell'associato che partecipa al voto. Tali modalita' devono essere previste da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco della materie da trattare, trasmessa almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci dell'associazione.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata

almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea e' validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della meta' degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea e, in seconda convocazione la presenza della meta' piu' uno degli aventi diritto al voto. L'assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'associazione eletto dall'Assemblea all'apertura della seduta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarita' delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

### **ART. 13 – Consiglio Direttivo**

L'associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) membri, compreso il Presidente ed il Vice presidente.

I consiglieri devono essere soci dell'associazione, durano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili.

Possono rivestire cariche sociali i soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiamo rinnovato il tesseramento per l'anno in corso.

Il Consiglio, con proprio regolamento, puo' stabilire ulteriori criteri per la presentazione e l'ammissibilita' delle candidature.

Si applica l'articolo 2382 cod.civ. inerente le cause di ineleggibilita' e decadenza

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.lgs 117/17, a quali di essi e' attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente, il segretario ed il Tesoriere (queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona).

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo,
- revoca da parte dell'Assemblea,
- sopraggiunte cause di incompatibilita' di cui all'articolo 9 dello statuto,
- perdita della qualita' di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 8.

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere piu' anziano per eta' convochera' al piu' presto L'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea,
- b) la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea,
- c) nominare il Vice presidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione,
- d) redigere entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione o rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale,
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- f) amministra i beni dell'associazione ed autorizza le spese ed esercita i relativi controlli,
- g) puo' delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a commissioni appositamente nominate e costituire un Comitato Esecutivo,
- h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attivita' associative,
- i) provvede per ogni altra necessita' dell'associazione,
- j) delibera l'eventuale svolgimento di attivita' diverse e documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita' di interesse generale.

Il Consiglio direttivo e' convocato dal Presidente, salvo urgenza motivata, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo.

L'organo di amministrazione e' validamente costituito quando e' presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza, nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da comitati tecnico-scientifici cui demandare il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. Essi durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio.

#### **ART. 14 – Presidente**

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio.

Il presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

#### **ART. 15 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### **ART. 16 – Il Segretario**

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali assemblee e del consiglio direttivo.

#### **ART. 16-BIS – Il Tesoriere**

Il tesoriere è incaricato dal Consiglio ad esercitare funzioni di verifica e controllo sulla complessiva attività amministrativa dell'Associazione e, in particolare; sulle procedure di tesseramento, sulla gestione di incassi e pagamenti, sulla redazione del bilancio, sulla salvaguardia del patrimonio. Svolge le sue attività anche in collaborazione con il Direttore Generale, ove presente con l'Organo di Controllo.

#### **ART. 17 – Libri dell'Associazione**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati o aderenti,
- b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea,
- c) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- d) registro dei volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale,
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto dallo stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante formale richiesta al consiglio direttivo.

**ART. 18 – Organo di controllo – Organo di Revisione legale dei conti**

L'organo di controllo, anche monocratico, e' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14 D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Puo' esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo puo' in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti puo' essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**ART. 19 – Divieto di distribuzione degli utili**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e' utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo.

#### **ART. 20 – Bilancio di esercizio**

L'Esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere entro 120 (centoventi) giorni il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **ART. 21 – Bilancio sociale e informativa sociale**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformita' alle previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17.

#### **ART. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

Lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 12.

In caso di mancanza di soci, mancanza di scopi e finalita' dell'associazione e/o se la sezione agisce con l'acronimo A.I.A.S o sue assonanze letterarie non osservando lo Statuto dell'associazione e quello dall'AIAS Nazionale lo scioglimento della sezione sara' assunto per decisione dell'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o piu' liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale e' devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il patrimonio residuo dovra' essere devoluto con prioritita' in favore di altre sezioni AIAS, preferibilmente della stessa regione, purché queste siano costituite quali ETS, o in favore dell'AIAS Nazionale.

#### **ART. 23 – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/17 (Codice del Terzo settore) e, per analogia ed estensione, le norme dello statuto nazionale dell'AIAS RETE ASSOCIATIVA, oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili.

In originale firmato:

FRANCO CASTIGLIONI

ANDREA TOSI Notaio

Registrato a VARESE in data 9 ottobre 2025 al n. 31740  
serie 1T, esatti euro zero.

\*\*\*\*\*

Certifico io sottoscritto dottor ANDREA TOSI, Notaio in Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione della mia firma digitale, attestata vigente dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico con caratteristiche di immutabilita' ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82 e' conforme all'originale cartaceo nei miei atti, firmato a norma di legge.

In Gallarate, nel mio studio in Piazza Garibaldi n.8, tredici ottobre duemilaventicinque (13.10.2025)